

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2016.53+BP.2016.19

Decisione dell'11 maggio 2016 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Francioli,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Jürg Wernli,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,

Autorità che ha reso la decisione impugnata

B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV, tutte rappresentate
dall'avv. Ivan Paparelli,

Banca E., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

Terzi

Oggetto

Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in
relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto
sospensivo (art. 387 CPP)

Fatti:

- A.** L'11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale per riciclaggio di denaro, poi esteso a A. per il medesimo reato, falsità in documenti, truffa, corruzione passiva ed istigazione ad amministrazione infedele (incarto MPC EAll.04.0025).
- B.** Preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, il 13 settembre 2007 il MPC ha avviato un ulteriore procedimento nei confronti di A. ed altri, per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti, in seguito estesa anche per altri titoli di reato (incarto MPC EAll.07.0139).
- C.** Il 5 settembre 2013 il MPC ha promosso l'accusa nei confronti di A. relativa all'incarto EAll.07.0139 dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: TPF), sfociata nella sentenza della Corte penale del TPF SK.2013.32 del 4 febbraio 2014.
- D.** Con atto d'accusa del 27 maggio 2015, il MPC ha promosso l'accusa nei confronti di A. anche per quanto concerne il procedimento EAll.04.0025, causa attualmente pendente dinanzi al TPF (SK.2015.24).
- E.** Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso interposto da A. avverso la sentenza del 4 febbraio 2014, rinviando la causa alla Corte penale del TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Tale causa è stata rubricata con il numero d'incarto SK.2016.2.
- F.** Il 24 febbraio 2016 la Corte penale del TPF ha ordinato la riunione dei procedimenti SK.2016.2 e SK.2015.24, condotti in seguito con il numero di ruolo SK.2015.24 (v. act. 1.1).
- G.** Con reclamo del 7 marzo 2016 A. è insorto avverso la succitata ordinanza dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

- H. Nella sua risposta del 16 marzo 2016, la banca E. si è opposta alla concessione dell'effetto sospensivo, chiedendo che il reclamo venga respinto (v. act. 3).
- I. Il 17 marzo 2016 la Corte penale del TPF ha espresso parere sfavorevole alla concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, postulando la reiezione del gravame (v. act. 4).
- J. Mediante lettera del 18 marzo 2016, il MPC ha dichiarato rimettersi al giudizio della Corte dei reclami penali del TPF (v. act. 5).
- K. In data 21 marzo 2016 B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV hanno chiesto la reiezione sia della domanda di concessione dell'effetto sospensivo che del reclamo (v. act. 6).
- L. Con replica del 4 aprile 2016, inviata alle altre parti per conoscenza, il reclamante ha confermato le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 8).

Diritto:

- 1.
 - 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinarie.
 - 1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.3** Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
- 1.4** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
- 1.4.1** Nell'ambito dell'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, il Tribunale federale ha fissato il principio secondo il quale le decisioni ordinarie suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile possono essere impugnate mediante il ricorso previsto nel CPP e poi con il ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 1B_37/2014 del 10 giugno 2014, consid. 2.1; 1B_678/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 1; 1B_569/2011 del 23 dicembre 2011, consid. 2; TPF 2013 69 consid. 2.1; v. anche sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.117 del 25 novembre 2015, consid. 1.1, con rinvii). L'onere di provare l'esistenza di un tale pregiudizio, che deve essere di natura giuridica, spetta all'insorgente (sentenza 1B_569/2011 consid. 1.1 e 1.2.1; TPF 2013 69 consid. 2.1).
- 1.4.2** Nella fattispecie, con la decisione impugnata il tribunale di primo grado ha deciso di trattare assieme tutti i reati contestati al reclamante nell'ambito delle cause SK.2015.24 e SK.2016.2. Pur essendo rubricate entrambe sub SK.2015.24, la decisione in questione, che riveste un carattere incidentale, non mette materialmente fine alle due cause, ma le unisce. Essa è da considerarsi una decisione ordinaria (cfr. sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo n. UH140329 del 6 febbraio 2015, consid. 1.2). Premesso che il reclamante non ha nemmeno cercato di dimostrare l'esistenza per lui di un pregiudizio irreparabile derivante dalla decisione contestata, si rileva che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, di regola, le decisioni relative alla riunione o disgiunzione di procedure non sono suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile (sentenza 1B_226/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 1.2.1, con rinvii giurisprudenziali). Non essendovi in concreto motivi per sostanziare un'eccezione al principio in questione, ne consegue che, in assenza di un pregiudizio irreparabile, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
- 1.5** Foss'anche stato ammissibile, il reclamo sarebbe stato comunque da respingere per i motivi illustrati ai considerandi che seguono.

2. Il reclamante invoca innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui la decisione impugnata, da una parte, sarebbe stata emanata senza essere stato dapprima consultato e, dall'altra, sarebbe insufficientemente motivata.

2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garantire all'interessato l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio punto di vista. Esso comprende segnatamente il diritto di essere informato dell'apertura di una procedura che lo concerne, del suo contenuto e della presa di posizione delle altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berna 2013, n. 4034 p. 56). Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorché la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 3.2.1; DTF 130 II 530 consid. 7.3).

L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, dall'elenco atti del procedimento SK.2015.24 non risulta che la Corte penale del TPF abbia dato la possibilità alle parti di esprimersi sulla possibilità di riunire le cause oggetto dell'ordinanza impugnata (v. act. 4.1 pag. 2).

Ciò constatato, vi è tuttavia da chiedersi se la riunione contestata debba essere considerata una decisione oggettivamente sfavorevole per il reclamante. Tale questione può tuttavia restare indecisa, dato che l'omissione di cui sopra non costituisce una violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito – si ribadisce che parte della dottrina contesta addirittura l'impugnabilità delle decisioni emanate in questo ambito (v. BERNARD BERTOSSA, Commentario romano, Codice di procedura penale svizzero, n. 4 ad art. 29 CPP) –, per cui essa sarebbe stata da considerarsi sanata nell'ambito della presente procedura.

- 2.3** Per quanto attiene alla motivazione della decisione contestata, la Corte penale del TPF, seppur in maniera sintetica, ha spiegato i motivi che l'hanno condotta a riunire i due procedimenti a carico del reclamante. Evocando l'art. 29 CPP, essa ha ritenuto giustificato, anche nell'intento di evitare giudizi contraddittori ed in ossequio all'economia processuale, riunire due cause che presenterebbero uno stretto legame oggettivo tra loro. Dopo aver constatato che parte degli atti delle due cause sarebbero i medesimi ed aver confinato i ruoli nelle stesse delle accusatrici private, essa ha evidenziato l'identità dei collegi giudicanti destinati a statuire nei due procedimenti. Quanto precede rispetta le garanzie minimali derivanti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e ha permesso al reclamante di comprendere la portata della decisione e di contestarla con cognizione di causa, ciò che è attestato dal contenuto del suo gravame. La censura sarebbe stata dunque da respingere.
- 3.** Il reclamante sostiene poi che la decisione impugnata viola il principio della buona fede, dato che, dopo svariati anni in cui i due procedimenti sono stati condotti separatamente, egli si aspettava che tale situazione, in funzione della quale egli ha organizzato la sua difesa, non mutasse. Egli ritiene innanzitutto inspiegabile che una tale decisione intervenga dopo diversi anni di coesistenza delle due procedure, periodo in cui il MPC non avrebbe ritenuto date le condizioni per procedere in tal senso. Avendo egli fatto capo ad una coppia di legali per ciascun procedimento, egli teme che la decisione impugnata gli possa causare degli svantaggi, nel senso che, da una parte, il TPF potrebbe non autorizzarlo ad avere quattro legali e, dall'altra, anche in caso di assoluzione, non gli verrebbero rimborsate totalmente le spese legali.
- 3.1** Occorre innanzitutto rilevare che la decisione di condurre due procedimenti separati a carico del reclamante è stata presa a suo tempo dal MPC e non dalla Corte penale del TPF, autorità che non è vincolata in questo ambito dall'agire dell'autorità inquirente. La Corte del TPF ha emanato la decisione impugnata in seguito alla sentenza del Tribunale federale 6B_536/2014 che, in parziale accoglimento del ricorso interposto da A. avverso la sentenza del Tribunale penale

federale del 4 febbraio 2014, ha reso necessario celebrare un nuovo dibattimento. Risultando dunque pendenti contemporaneamente dinanzi alla Corte penale del TPF due cause concernenti il medesimo accusato ed essendo i giudici formanti i due collegi giudicanti i medesimi, il Tribunale ha deciso la riunione dei due incarti. In questo senso, è dunque a torto che il reclamante ha invocato la violazione del principio della buona fede.

- 3.2** Ciò detto, non si vede per quale ragione la decisione contestata sarebbe di ostacolo ad una difesa efficace, dato che il reclamante è e sarà in ogni caso assistito legalmente. Se è vero che i vari legali – ossia gli avv. G. e H. per la causa EAll.07.0139 e G. e Jürg Wernli per la causa EAll.04.0025 – nelle due procedure a suo carico si sarebbero chinati e preparati su fattispecie diverse, è altresì vero che, ai sensi di legge, per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori (v. art. 127 cpv. 2 CPP). Su tale aspetto sarà tuttavia il giudice del merito, se del caso, a statuire. Nella misura in cui i vari patrocinatori si sono occupati sino ad ora di due cause distinte, risulta incomprensibile la paura del reclamante di non essere indennizzato in caso di sua assoluzione, perlomeno per quei costi che il Tribunale riterrà giustificati. Certo, sull'attività futura dei legali del reclamante occorrerà – d'ora innanzi – coordinazione, al fine di evitare lavori eseguiti in doppio; si constata comunque che l'avv. G. è presente in entrambe le procedure a carico del reclamante, ciò che facilita senz'altro il lavoro di coordinazione tra difensori.
- 4.** Il reclamante afferma che tra i procedimenti SK.2015.24 e SK.2016.2 non vi sarebbe un nesso oggettivo. Egli ritiene inoltre che la prosecuzione separata dei predetti non implicherebbe il pericolo di giudizi contraddittori. La loro riunione non si giustificerebbe neppure per motivi di economia processuale.
- 4.1** L'art. 29 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio dell'unità della procedura, prevede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a) oppure vi è correatità o partecipazione (lett. b). Eccezioni a tale principio sono previste all'art. 30 CPP, secondo il quale, per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti. Il principio dell'unità della procedura è legato al concetto di opportunità, soprattutto per quanto concerne l'amministrazione omogenea delle prove e la difesa (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.51, 53, 54 del 5 agosto 2009, consid. 2 e giurisprudenza citata). Come previsto dalla legge, una decisione di congiunzione deve fondarsi su ragioni oggettive e non su semplici motivi di comodità (B. BERTOSSA, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). La congiunzione di procedure distinte è quindi possibile quando le circostanze di fatto lo giustificano, segnatamente per motivi di economia e di celerità procedurale

(NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2013, n. 437 pag. 158), ma anche per evitare sentenze contraddittorie (DTF 138 IV 29). Secondo il Messaggio, l'esistenza di uno stretto legame oggettivo tra diversi reati depone per esempio a favore di una riunione dei procedimenti (FF 2006 989, pag. 1048). Una buona amministrazione della giustizia impone che i differenti reati commessi da un imputato, benché sottostanti ognuno ad una giurisdizione differente, siano riuniti in una procedura unica e giudicati nella loro totalità da un unico tribunale (v. GÉRARD PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 438 pag. 277 e segg.; DTF 138 IV 214 consid. 3.2 e dottrina citata). In quest'ultima sentenza il Tribunale federale ha affermato che il principio dell'unità della procedura impone al pubblico ministero di riunire procedure riguardanti lo stesso imputato nonostante la natura molto diversa dei reati contestatigli; nel caso concreto si trattava di violenze domestiche e truffa (DTF 138 IV 214 consid. 3.6-3.7).

- 4.2** In concreto, come già evidenziato in precedenza (v. consid. 3.1 supra), a partire da gennaio 2016 sono contemporaneamente pendenti dinanzi alla Corte penale del TPF due cause a carico di A.. Indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto il MPC a condurre due procedimenti separati, tale situazione permette oggi, dopo il rinvio di una delle due cause dal Tribunale federale, di ritenere giustificata, conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. a CPP, una riunione dei procedimenti in questione. Il principio dell'unità della procedura impone infatti di perseguire e giudicare congiuntamente reati commessi da uno stesso imputato. Eccezioni a tale principio sono possibili in presenza di motivi sostanziali (v. art. 30 CPP) che questa Corte, attualmente, non intravede. Una lettura delle sentenze SK.2013.32 e 6B_536/2014 nonché dell'atto d'accusa del 27 maggio 2015 relativo al procedimento EAll.04.0025 permette di rilevare la contestazione al reclamante di fatti e reati simili, il coinvolgimento delle stesse persone in periodi che si sovrappongono nonché la presenza (in parte) delle medesime parti accusatrici private. Come già osservato dalla Corte penale del TPF, il procedimento EAll.07.0139 si iscrive nel solco di una più vasta inchiesta condotta dallo stesso MPC, ossia il procedimento EAll.04.0025, che trae origine dal dissesto finanziario del gruppo agroalimentare F. e che vede coinvolti, in parte, gli stessi imputati (v. sentenza SK.2013.32 Fatti lett. A). Tutto quanto precede evidenzia un innegabile legame oggettivo tra i due procedimenti, ciò che rende necessaria una trattazione unitaria delle medesime per svariati motivi. Innanzitutto, occorre evitare giudizi contraddittori per quanto concerne l'accertamento dei fatti e la loro sussunzione giuridica, soprattutto ponendo mente al fatto che nei due procedimenti vengono contestati al reclamante modalità operative simili. Per tacere del fatto che il Tribunale potrà subito pronunciare un giudizio unico per tutti i fatti contestati, ciò che permetterà di applicare in maniera ottimale le disposizioni relative al concorso di reati e alla commisurazione di un'eventuale pena. Ma la riunione dei procedimenti si giustifica pure per motivi di economia processuale: essa permette infatti di evitare di dover celebrare due

dibattimenti nei quali parteciperebbero sostanzialmente le medesime persone, con oneri di tempo e di mezzi ingiustificati. Ciò constatato, questa Corte non avrebbe potuto che respingere le censure formulate dal reclamante in questo ambito.

5. Il reclamo è dichiarato inammissibile. Visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

6.

6.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

6.2 B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV, da una parte, e banca E., dall'altra, si sono avvalse del patrocinio di un legale ed hanno quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell'attività presumibilmente svolta dal difensore di B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV., un onorario complessivo di fr. 1'500.-- appare giustificato. L'indennità per ripetibili spettante a banca E. è pure fissata a fr. 1'500.--. Tali importi, per un totale di fr. 3'000.--, sono posti a carico del reclamante.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.
2. La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
4. Il reclamante rifonderà complessivi fr. 1'500.-- a B. SpA, C. SpA e D. Corp. BV. e fr. 1'500.-- a banca E. a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 12 maggio 2016

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Jürg Wernli
- Avv. Lucien W. Valloni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale (**Brevi manu**)
- Avv. Ivan Paparelli

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.